



"CONSORZIO ACQUEDOTTO VAL NURE"

BETTOLA
(Piacenza)

* * *

S T A T U T O

* * *




Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 59 del 25/09/92
esecutiva a seguito di deduzioni all'ordinanza CO.RE.CO. n° 6467
del 02/11/92, giusta delibera del Consiglio Comunale n° 86 del
30/11/92, esecutiva. (CO.RE.CO. seduta del 14/01/93 n°18421/6476).

Bettola, li 29/01/93



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Bonelli Dr. Corrado)



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura e scopo	pag. 1
Art. 2 - Compiti	pag. 1
Art. 3 - Sede e denominazione.....	pag. 1
Art. 4 - Durata	pag. 1
Art. 5 - Ammissione	pag. 2
Art. 6 - Dotazione e patrimonio	pag. 2
Art. 7 - Scioglimento del Consorzio	pag. 2
Art. 8 - Recesso	pag. 2
Art. 9 - Partecipazione del Consorzio a società di capi- tali	pag. 3
Art. 10 - Posizione dei Comuni nel Consorzio	pag. 3
Art. 11 - Posizione del Consorzio rispetto ai Comuni	pag. 3
Art. 12 - Quote di partecipazione consortile	pag. 4
Art. 13 - Criteri per il concorso nella spese gestionali	pag. 4

TITOLO II - ORGANI CONSORTILI

Art. 14 - Organi	pag. 4
------------------------	--------

CAPO 1°: DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE E DEL SUO PRESIDENTE

Art. 15 - Composizione	pag. 4
Art. 16 - Delega o revoca della delega "medio tempore" ..	pag. 5
Art. 17 - Ineleggibilità e durata in carica	pag. 5
Art. 18 - Decadenza	pag. 6
Art. 19 - Ruolo ed attribuzioni	pag. 6
Art. 20 - Atti fondamentali	pag. 6
Art. 21 - Sedute	pag. 7
Art. 22 - Presidente dell'Assemblea	pag. 8
Art. 23 - Convocazione	pag. 8
Art. 24 - Validità e pubblicità delle sedute	pag. 9
Art. 25 - Deliberazioni	pag. 9
Art. 26 - Prima adunanza	pag. 10
Art. 27 - Segretario dell'Assemblea	pag. 11
Art. 28 - Indennità e copertura assicurativa	pag. 11
Art. 29 - Rapporto fra Comuni e Consorzio	pag. 12

CAPO 2°: DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

Art. 30 - Segretario del Consorzio	pag. 12
--	---------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





CAPO 3°: DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Composizione e nomina	pag. 13
Art. 32 - Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di componente del Consiglio	pag. 13
Art. 33 - Decadenza	pag. 14
Art. 34 - Vacanze e surrogazioni	pag. 14
Art. 35 - Durata in carica	pag. 14
Art. 36 - Sostituzione e revoca	pag. 14
Art. 37 - Scioglimento del Consiglio di amministrazione..	pag. 15
Art. 38 - Ruolo ed attribuzioni	pag. 15
Art. 39 - Convocazione e sedute del Consiglio	pag. 17
Art. 40 - Atti principali ed atti gestionali	pag. 18

CAPO 4°: DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 41 - Ruolo ed attribuzioni	pag. 19
Art. 42 - Potere di delega del Presidente	pag. 20

CAPO 5°: DEL DIRETTORE

Art. 43 - Ruolo ed attribuzioni	pag. 20
Art. 44 - Posizione del Direttore	pag. 22

CAPO 6°: DEI CONTROLLI E DELLA VIGILANZA

Art. 45 - Controlli interni	pag. 22
Art. 46 - Controlli sugli atti	pag. 23
Art. 47 - Vigilanza e rimedi contro gli inadempimenti convenzionali	pag. 23

TITOLO III - CONTABILITA' E FINANZA

CAPO 1°: DELLA GESTIONE

Art. 48 - Equilibrio di gestione	pag. 24
Art. 49 - Utili	pag. 24
Art. 50 - Fonti finanziarie	pag. 24
Art. 51 - Fonti ordinarie	pag. 24
Art. 52 - Perdite	pag. 25
Art. 53 - Regolamentazione contabile e tesoreria	pag. 25
Art. 54 - Bilancio preventivo annuale	pag. 26
Art. 55 - Bilancio pluriennale	pag. 26



Handwritten signatures and notes on the right margin:
 - Top signature: *[Illegible]*
 - Middle signature: *[Illegible]*
 - Bottom signature: *[Illegible]*
 - Vertical text: *[Illegible]*

Art. 56 - Conto consuntivo pag.



CAPO 2°: DELLA REVISIONE

Art. 57 - Nomina e durata in carica del Revisore pag. 28
Art. 58 - Svolgimento delle funzioni pag. 28

TITOLO IV - BENI ED ATTIVITA' NEGOZIALE

Art. 59 - Inventario dei beni pag. 30
Art. 60 - Contratti ed appalti pag. 30
Art. 61 - Convenzioni e concessioni pag. 30

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE

Art. 62 - Uffici e personale pag. 30
Art. 63 - Rapporto di lavoro del personale pag. 31

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 64 - Incompatibilità pag. 31
Art. 65 - Aspettative, permessi ed indennità pag. 31
Art. 66 - Responsabilità pag. 32

TITOLO VII - PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

Art. 67 - Albo consorziale pag. 32
Art. 68 - Trasparenza pag. 32
Art. 69 - Informazione agli utenti pag. 32
Art. 70 - Partecipazione e promozione pag. 33

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 71 - Rinvio generale pag. 33
Art. 72 - Rinvio speciale pag. 34
Art. 73 - Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto pag. 34
Art. 74 - Modificazione dello Statuto pag. 34
Art. 75 - Revisione dello Statuto pag. 34
Art. 76 - Nuovi Regolamenti pag. 35
Art. 77 - Prima adunanza dell'Assemblea e nomina del nuovo Consiglio di amministrazione pag. 35

Vertical handwritten notes on the right margin:
Cancello
P. A.
P. A.
P. A.
P. A.





Art. 78 - Decorrenza della nuova gestione pag. 35
 Art. 79 - Continuità dei rapporti giuridici ed eventuali successive modificazioni pag. 36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1 Natura e scopo

1. Ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra i Comuni di Bettola, Farini, Ponte dell'Olio e Vigolzone, è costituito - a seguito di specifica convenzione - un Consorzio per
- la provvista e la gestione del ciclo di produzione e recapito alle singole reti comunali distributive dell'acqua per usi multipli;
 - la progettazione e costruzione di nuovi impianti;
 - il controllo, trattamento e difesa delle risorse idriche dall'emungimento ai punti di raccolta, prima della distribuzione, nel territorio dei Comuni consorziati.

Art. 2 Compiti

- Al Consorzio compete la gestione associata dei servizi di cui al precedente articolo 1.
- Il servizio principale può essere spinto, secondo le intese convenzionali, sino alla distribuzione agli utenti finali.
- Al servizio principale può essere aggiunto, secondo le intese convenzionali, il servizio di raccolta, scarico e depurazione in modo da ricomprendere l'intero ciclo dell'acqua.

Art. 3 Sede e denominazione

- Il Consorzio ha sede in Bettola, via Colombo, 2.
- Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio Acquedotto Val Nure" ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
- L'Assemblea può deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) e, occorrendo, il trasferimento della sede.

Art. 4 Durata

- Il Consorzio durerà sino al 31 dicembre 2020; potrà cessare

anticipatamente a seguito di deliberazione dei Comuni consorziati rappresentativi dei due terzi delle quote di partecipazione, su proposta dell'Assemblea consorziale.

2. Alla scadenza del termine convenzionalmente stabilito, la durata del Consorzio potrà essere prorogata per altri vent'anni e così di seguito, a meno che un anno prima di ogni scadenza non sia intervenuta esplicita rinuncia di uno o più Comuni titolari di quote di partecipazione pari ad almeno due terzi.

Art. 5
Ammissione

1. Del Consorzio possono far parte anche altri Comuni, se vi sono ammessi secondo le regole convenzionali.

Art. 6
Dotazione e patrimonio

1. Per il conseguimento dello scopo, il Consorzio dispone del capitale di dotazione costituito da beni, impianti e reti di adduzione e distribuzione di acqua, nonché di impianti e reti di raccolta e depurazione e quant'altro utile all'esercizio dei servizi, così come conferiti dai Comuni consorziati.

2. Il Consorzio acquisisce la proprietà degli impianti e delle reti che, durante il suo funzionamento, realizza direttamente per il conseguimento degli scopi comuni.

3. La dotazione iniziale ed il patrimonio successivo sono conservati diligentemente dal Consorzio e possono essere incrementati con migliorie, delle quali viene conservata idonea documentazione.

Art. 7
Scioglimento del Consorzio

1. In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio viene ripartito con i criteri stabiliti dalla convenzione.

Art. 8
Recesso



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





1. Ciascuno dei Comuni consorziati può recedere, previo formale preavviso di almeno sei mesi, con le modalità e le conseguenze stabilite dalla convenzione.

2. Tutti gli atti relativi al recesso sono di competenza dell'Assemblea.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 9

Partecipazione del Consorzio a società di capitali

1. Il Consorzio può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione al Consorzio stesso.

2. Gli atti autorizzativi della partecipazione o della costituzione appartengono all'Assemblea.

Art. 10

Posizione dei Comuni nel Consorzio

1. Ciascun Comune consorziato ha facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere l'utilizzazione di quei servizi consortili di cui ritenga opportuno avvalersi, concorrendo in tal caso in misura adeguata all'assegnazione di ulteriore capitale al Consorzio.

2. I Comuni ammessi al Consorzio concorrono ad incrementare la dotazione ed accollarsi gli oneri aggiuntivi.

3. Il Consorzio ha facoltà di eseguire per Comuni, consorziati e non, nonché su richiesta di terzi e di privati, prestazioni di servizi.

Art. 11


Posizione del Consorzio rispetto ai Comuni

1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi dei Comuni consorziati; all'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella dei Comuni consorziati, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

2. Il Consorzio può consultare, attraverso idonee forme, i Comuni consorziati quando lo richieda l'importanza delle questioni da affrontare.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





[Handwritten signature]

Art. 12

Quote di partecipazione consortile

1. Le quote di partecipazione sono stabilite dalla convenzione.
2. Dette quote potranno essere modificate a seguito di ingresso e di recesso di singoli Comuni.

[Handwritten signature]

Art. 13

Criteri per il concorso nelle spese gestionali

1. Per i beni ottenuti in dotazione e per i beni eventualmente ottenuti in affitto, il Consorzio è obbligato a corrispondere interessi o canoni, secondo le modalità e le misure convenzionali.
2. Per i beni avuti in comodato non viene versato dal Consorzio alcun corrispettivo.
3. L'onere gestionale di pertinenza di ciascun Comune consorziato è costituito dal consumo effettivo rilevato con le modalità ed alle tariffe stabilite annualmente dall'Assemblea.

[Handwritten signature]

TITOLO II - ORGANI CONSORTILI

Art. 14

Organi

1. Sono organi del Consorzio
 - a) l'Assemblea consorziale ed il suo Presidente
 - b) il Consiglio di amministrazione
 - c) il Presidente del Consorzio
 - d) il Direttore.

[Handwritten signature]

CAPO 1°: DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE E DEL SUO PRESIDENTE

Art. 15

Composizione

1. L'Assemblea si compone dei rappresentanti dei Comuni consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato permanente, scelto fra i consiglieri comunali, ciascuno con peso pari alla





quota di partecipazione, così come determinata dalla convenzione.

2. L'Assemblea risulta, pertanto, così composta:

Comuni	numero dei rappresentanti	numero dei voti
- Bettola	1	25
- Farini	1	25
- Ponte dell'Olio	1	25
- Vigolzone	1	25
	-----	-----
totali	4	100

[Handwritten signature]

3. Al verificarsi di variazioni delle quote di partecipazione dei singoli Comuni consorziati, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti variazioni al numero di voti assegnati a ciascun rappresentante; tale atto deve essere notificato a tutti i Comuni consorziati.

4. Quando la variazione delle quote di partecipazione discenda dal recesso o dall'ingresso di un Comune, l'Assemblea prende atto del nuovo riparto convenzionale.

5. L'Assemblea si costituisce entro settantacinque giorni dalle elezioni amministrative; nell'ipotesi che i Sindaci, entro tale termine, non abbiano designato alcun delegato permanente, si considerano personalmente componenti dell'Assemblea.

6. L'atto dichiarativo della costituzione spetta al Presidente uscente del Consorzio ovvero, in mancanza, al Sindaco di Bettola.

7. Ogni volta che si verifichi una modificazione soggettiva dei componenti dell'Assemblea, questa - alla prima seduta utile - esamina preliminarmente le condizioni di eleggibilità del subentrante.

Art. 16

Delega o revoca della delega "medio tempore"

1. La delega o la revoca della delega, conferita o decisa "medio tempore", debbono sempre avere forma scritta e venir comunicate all'Assemblea per la presa d'atto.

Art. 17

Ineleggibilità e durata in carica

1. Non possono far parte dell'Assemblea coloro che abbiano lite

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



pendente con il Consorzio, nonchè i titolari e contitolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercitanti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

2. I membri dell'Assemblea durano in carica in corrispondenza del mandato del Consiglio comunale di provenienza.

Roberto

Art. 18
Decadenza

1. I membri dell'Assemblea decadono allorchè insorga una delle cause di ineleggibilità di cui al precedente articolo 17 ovvero perdano, per qualsiasi causa, la qualifica di rappresentante.

Art. 19
Ruolo ed attribuzioni

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) disporre in ordine all'incompatibilità ed alla decadenza, ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18;
- b) nominare il Consiglio di amministrazione e, all'interno di esso, il Presidente del Consorzio;
- c) revocare il Consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo articolo 37;
- d) nominare il Revisore dei conti e, se del caso, su proposta del medesimo, i collaboratori per la stesura della relazione triennale;
- e) fissare - nel rispetto dei limiti dettati dalla legge - le indennità spettanti ai componenti dell'Assemblea, al Consiglio di amministrazione ed al Presidente del Consorzio, al Revisore dei conti nonchè garantire la copertura assicurativa contro i rischi connessi all'espletamento del mandato;
- f) adottare i regolamenti;
- g) stabilire i criteri per la determinazione delle condizioni generali di contratto;
- h) approvare gli atti principali del Consiglio di amministrazione, di cui al successivo articolo 40;
- i) stabilire ogni anno le tariffe e le modalità di rilevazione del consumo effettivo ai fini della determinazione dell'onere gestionale di ciascun Comune consorziato;

Alm. 9/2000
M. N.





- l) approvare la proposta di nomina del Direttore nel caso in cui eccezionalmente il Consiglio di amministrazione intenda provvedere per chiamata, a' sensi del successivo articolo 43;
- m) assumere partecipazioni in società di capitali aventi carattere strumentale o di supporto rispetto all'attività consortile;
- n) deliberare l'affidamento a ditte specializzate, con precedenza per quelle a partecipazione pubblica, di parte del ciclo produttivo;
- o) deliberare circa le richieste dei Comuni consorziati relative alle modalità operative dei servizi;
- p) deliberare in merito alla copertura degli eventuali costi sociali decisa dagli Enti consorziati;
- q) svincolare i beni destinati ai servizi erogati dal Consorzio quando abbiano perso natura strumentale rispetto ai fini consortili nonchè disporre per l'ulteriore sorte;
- r) proporre l'ammissione di nuovi soci con la contestuale proposta del nuovo quadro delle quote di partecipazione;
- s) pronunciarsi sulla richiesta di recesso, con la contestuale proposta del nuovo quadro delle quote di partecipazione;
- t) delibare i lodi arbitrari derivanti dal ricorso convenzionale ad arbitrato assumendo gli atti conseguenti o impartendo le direttive necessarie;
- u) deliberare le modificazioni del presente Statuto non incidenti sui rapporti regolati dalla convenzione;
- v) proporre lo scioglimento del Consorzio.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 20
Atti fondamentali

1. Sono considerati atti fondamentali quelli indicati nel precedente articolo 19, alle lettere m), q), r), s), u), v).

2. Sono, inoltre, qualificati atti fondamentali:

- a) il potenziamento del servizio principale, secondo le previsioni convenzionali;
- b) l'approvazione di convenzioni con altri Enti per l'ampliamento dell'utenza dei servizi gestiti.





3. Gli atti fondamentali non possono essere adottati dall'Assemblea prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione delle relative proposte ai Comuni consorziati.

4. La trasmissione ai Comuni delle proposte degli atti fondamentali è fatta sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea e del Segretario del Consorzio.

[Handwritten signature]

Art. 21
Sedute

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in seduta ordinaria, nei mesi di giugno e ottobre, rispettivamente per approvare il rendiconto dell'esercizio precedente ed i bilanci preventivi economici, annuale e pluriennale, proposti dal Consiglio di amministrazione.

2. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea o a richiesta del Consiglio di amministrazione o di un quinto delle quote di partecipazione.

3. Quando la seduta sia stata richiesta, il Presidente dell'Assemblea la deve riunire entro venti giorni, iscrivendo per primi all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta scritta.

4. Alle sedute, ordinarie o straordinarie, dell'Assemblea può essere invitato ovvero chiedere di assistere il Presidente del Consiglio di amministrazione; se presente alla riunione, può essere richiesto di dare o chiedere lui stesso di fornire informazioni e chiarimenti.

[Vertical handwritten signature]

Art. 22
Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione ed a voto palese, il proprio Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente con la più alta quota di partecipazione o, a parità, il più anziano di età.

3. Spetta al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea, fissando il relativo ordine del giorno;





- b) presiedere l'Assemblea;
- c) curare, insieme col Segretario, la trasmissione agli Enti consorziati delle proposte di atti fondamentali del Consorzio nonchè l'inoltro ai Comuni delle deliberazioni per la pubblicazione;
- d) compiere tutti gli atti necessari per istruire nonchè per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Handwritten signature

Art. 23
Convocazione

1. L'Assemblea - eccettuata la sua prima adunanza - è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonchè l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

2. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei componenti almeno tre giorni interi liberi prima dell'adunanza stessa; in caso d'urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

3. Contestualmente al recapito della convocazione dev'essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo del Consorzio ed agli albi pretori dei Comuni consorziati.

4. Quando occorra - per infruttuosità della prima - una seconda convocazione, la nuova adunanza si deve tenere in giorno distinto; in tal caso per gli avvisi si segue la stessa procedura seguita per la prima convocazione, eccettuando i presenti alla seduta risultata infruttuosa.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin

Art. 24
Validità e pubblicità delle sedute

1. Le sedute sono valide - in prima convocazione - con la presenza di almeno due componenti, portatori di quote di partecipazione superiori complessivamente alla metà.

2. In seconda convocazione, fermo restando l'obbligo della presenza di almeno due componenti, il "quorum" scende ad un terzo.

3. Tutte le adunanze dell'Assemblea sono pubbliche, a meno che il Presidente nella convocazione o l'Assemblea al momento non abbia-





no stabilito la trattazione in forma segreta di singole questioni comportanti apprezzamenti su persone.

Art. 25
Deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione, unitamente a tutta la documentazione connessa, devono - a cura del Segretario del Consorzio essere messe a disposizione di ogni componente dell'Assemblea almeno ventiquattr'ore prima della data stabilita per l'adunanza.
2. Tutte le proposte di deliberazione devono essere accompagnate da un parere di legittimità reso dal Segretario del Consorzio.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei presenti alla seduta, portatori della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta stessa.
4. E' necessaria la maggioranza di almeno i due terzi delle quote di partecipazione rappresentate in seduta per le deliberazioni riguardanti
 - a) la nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente
 - b) la revoca del Consiglio di amministrazione
 - c) la nomina del Revisore dei conti
 - d) la nomina per chiamata del Direttore.
5. Qualora nella seduta di prima convocazione non sia stata raggiunta la maggioranza prescritta, è sufficiente la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate in una nuova seduta di seconda convocazione, da tenersi entro dieci giorni.
6. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale ed a voto palese.
7. Quando, per l'apprezzamento da farsi su persone, la votazione debba essere segreta, vengono distribuite a ciascun componente che non dichiara di astenersi tante schede quante sono le unità della quota di partecipazione detenuta.
8. Chi si astiene viene computato ai fini della validità della seduta, ma non ai fini della determinazione del "quorum".
9. Le deliberazioni vengono redatte dal Segretario e sottoscritte, oltre che da lui, dal Presidente dell'Assemblea.
10. Le deliberazioni devono essere pubblicate nell'albo pretorio

del Comune di Bettola, sotto la responsabilità del Segretario comunale; a tal fine il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario del Consorzio sono obbligati a curarne tempestivamente l'inoltro.

Art. 26
Prima adunanza

1. La convocazione della prima adunanza è disposta dal Presidente uscente ovvero, in mancanza, dal Sindaco di Bettola entro dieci giorni dalla formale costituzione dell'Assemblea.

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati ai membri dell'Assemblea almeno cinque giorni interi liberi prima della prima seduta.

3. Nella prima adunanza, l'Assemblea, dopo aver esaminato le condizioni di eleggibilità dei propri membri e dopo aver scelto il proprio Presidente ed il Segretario, prima di ogni altro argomento nomina il Consiglio di amministrazione ed il Presidente del Consorzio nonché il Revisore dei conti.

Art. 27
Segretario dell'Assemblea

1. È Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consorzio, che viene nominato dall'Assemblea nella sua prima seduta dopo la ricostituzione, scegliendo stabilmente un dipendente del Consorzio ovvero altra persona di fiducia estranea al medesimo.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consorzio, le sue funzioni per quell'adunanza vengono svolte dal membro più giovane dell'Assemblea.

Art. 28
Indennità e copertura assicurativa

1. Le indennità dovute ai componenti l'Assemblea nonché al Consiglio di amministrazione ed al suo Presidente sono deliberate dall'Assemblea consorziale.

2. Per il Segretario, se nominato al di fuori del personale del Consorzio, vengono determinati, all'atto della nomina, i relativi emolumenti.

3. Oltre al trattamento indennitario, l'Assemblea dispone per la copertura assicurativa dei membri del Consiglio di amministrazione.

ne contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.



Art. 29

Rapporto fra Comuni e Consorzio

[Handwritten signature]

1. I Comuni consorziati ai quali spetta, attraverso la partecipazione al Consorzio, di determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso, esprimono la propria volontà e le proprie direttive avvalendosi dell'Assemblea attraverso i propri rappresentanti, i quali agiscono nell'interesse dei rispettivi Comuni e, ove occorra, in connessione con il mandato elettivo rivestito nel Comune di provenienza.

2. Ogni componente l'Assemblea ha diritto di iniziativa per qualunque questione di competenza assembleare ed, allo scopo, ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili.

CAPO 2°: DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

Art. 30

Segretario del Consorzio

[Handwritten signature]

1. Segretario del Consorzio è il Segretario dell'Assemblea, nominato ai sensi del precedente articolo 27.

2. Assolve alla funzione di legalità e di garanzia dei procedimenti amministrativi coinvolgenti l'Assemblea ed, in particolare, partecipa alle sedute di tale organo collegiale e ne cura la redazione dei verbali.

3. Il Segretario esprime un parere di legittimità su tutte le proposte di deliberazione aventi contenuto dispositivo.

4. Spetta al Segretario rogare, in forma pubblica amministrativa o nella forma della scrittura privata autenticata, i contratti nell'interesse del Consorzio; in caso di assenza o impedimento tale funzione sarà svolta da un altro funzionario abilitato, appartenente ad uno dei Comuni consorziati.

[Handwritten signature]

CAPO 3°: DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31





Composizione e nomina

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea, fuori dal proprio seno, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. Il possesso dei requisiti dev'essere dimostrato mediante la presentazione di analitico "curriculum" insieme con la candidatura.

3. La nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente è fatta con unica votazione palese, sulla base di una lista riassuntiva delle candidature e dei "curricula", presentata e sottoscritta da almeno due membri dell'Assemblea portatori di quote di partecipazione superiori nel complesso al trentatré per cento.

4. I candidati a membri del Consiglio di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi ed a conformarsi agli indirizzi definiti dall'Assemblea.

Art. 32

Inleggibilità ed incompatibilità alla carica di componente del Consiglio

1. Per la carica di componente del Consiglio di amministrazione valgono le stesse cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per l'Assemblea dai precedenti articoli 17 e 18.

Art. 33

Decadenza

1. La qualità di componente il Consiglio di amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dal precedente articolo 32.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, anche su proposta di un singolo consigliere di uno dei Comuni consorziati.

3. La proposta di decadenza dev'essere notificata all'interessato



almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea fissata per discuterne.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso; l'interessato può appellarsi all'Assemblea che si pronuncia definitivamente.

6. Se il Consiglio omette per un mese di provvedere, il suo Presidente è tenuto a segnalarlo all'Assemblea, che decide di conseguenza.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and the name 'Bodo'.

Art. 34

Vacanze e surrogazioni

1. L'Assemblea provvede alla surrogazione dei membri del Consiglio di amministrazione non appena si siano verificate le vacanze; a tale scopo il Presidente del Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea le vacanze stesse entro dieci giorni da quello in cui esse si sono verificate o siano venute a sua conoscenza.

2. La surrogazione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la deliberazione relativa.

3. I componenti il Consiglio di amministrazione che surrogano i componenti cessati anzitempo dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Handwritten signature and initials on the right margin, including the name 'Kard'.

Art. 35

Durata in carica

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto; peraltro, i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei successori.

2. I suoi componenti possono essere rieletti per non più di altri due mandati pieni consecutivi

Handwritten signatures and initials on the right margin, including the name 'M. M. M.'.

Art. 36

Sostituzione e revoca





1. Il Consiglio di amministrazione è sostituito dall'Assemblea nel caso in cui non sia in grado di deliberare per effetto dell'obbligo di astensione dei suoi componenti o per altro legittimo motivo.

2. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi assembleari o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, i singoli membri del Consiglio di amministrazione ovvero l'intero Consiglio possono essere revocati dall'Assemblea su motivata proposta del Presidente dell'Assemblea o di componenti portatori almeno di un terzo delle quote di partecipazione o del Presidente del Consiglio di amministrazione.

3. Le proposte di revoca devono essere trasmesse ai revocandi affinché possano dedurre entro il termine perentorio di quindici giorni, dopo di che - nei successivi quindici giorni - l'Assemblea decide; ove l'adunanza riuscisse infruttuosa, la seconda convocazione deve aver luogo non prima di otto e non dopo quindici giorni.

Art. 37

Scioglimento del Consiglio di amministrazione

1. Nei casi in cui le condizioni del Consorzio, pur dopo le iniziative o le misure adottate per riequilibrarne la gestione, siano tali che il servizio risulti passivo per il bilancio dei Comuni ovvero proceda con gravi e persistenti irregolarità, il Consiglio viene sciolto ed è nominato un commissario per la temporanea amministrazione del Consorzio, scelto fra gli eleggibili a consigliere comunale che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi.

2. Al commissario spetta l'indennità di carica nella stessa misura prevista per il Presidente del Consorzio; l'onere è a carico del Consorzio, con rivalsa sugli amministratori responsabili.

Art. 38

Ruolo ed attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di governo del Consorzio; perciò esso è investito dei più ampi poteri di gestione ed esercita a tal fine tutte le funzioni che non siano, per legge o per Statuto, riservate ad altri organi.



[Handwritten signatures and notes on the right margin]



2. In particolare propone, per l'approvazione da parte dell'Assemblea:

- a) il piano-programma ed il bilancio pluriennale;
- b) il bilancio preventivo economico annuale, unitamente ad una relazione illustrativa ed agli altri allegati prescritti, nonché le eventuali variazioni;
- c) il conto consuntivo, unitamente ad una relazione sul funzionamento della gestione consorziale e sul risultato complessivo e finale, completa delle altre indicazioni prescritte dal successivo articolo 56;
- d) i piani finanziari ed i programmi di interventi, nonché i pareri da rendere ad altri Enti sulle suddette materie;
- e) la contrazione di mutui con gli Istituti autorizzati nonché di prestiti obbligazionari;
- f) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- g) i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno, esclusi quelli relativi alle locazioni di immobili ed alla provvista di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) le tariffe dei servizi;
- i) su proposta del Direttore, la struttura organizzativa e le successive modificazioni;
- l) il recepimento dei contratti collettivi di lavoro.

3. Delibera, quindi:

- a) gli acquisti e le alienazioni riguardanti beni mobili e strumentali;
- b) i capitolati riguardanti provviste e i contratti di propria competenza, per acquisire beni e servizi, mediante asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata;
- c) il ricorso a prestazioni professionali esterne;
- d) gli accordi aziendali interni nei casi e nelle materie ammesse, sempre che non sussista contrasto con i contratti collettivi di lavoro;
- e) l'assunzione, la risoluzione del rapporto di lavoro e la sospensione del personale, salvo quanto di competenza del Direttore, nonché l'inquadramento ed il trattamento economico del personale, le promozioni, gli avanzamenti, i passaggi di categoria, tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro.

4. Inoltre

- a) mantiene e favorisce relazioni e contatti sui problemi generali del Consorzio con le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi di lavoro;
- b) nomina, a seguito di concorso pubblico, il Direttore;





- c) propone, a voti unanimi, all'Assemblea la nomina per chiamata del Direttore;
- d) dispone la cessazione anticipata o la conferma del Direttore di triennio in triennio;
- e) autorizza il Direttore a stare in giudizio, salvo che si tratti di giudizi relativi alla riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio consorziale;
- f) delibera sull'accettazione e la dichiarazione di idoneità delle cauzioni prestate dal Direttore e dal Tesoriere.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

5. Il Consiglio di amministrazione delibera, in generale, su tutte le materie relative al funzionamento del Consorzio che non siano attribuite all'Assemblea.

6. Predisporre progetti e proposte per l'Assemblea, formula i regolamenti e fornisce le notizie, le informazioni ed i pareri richiesti dall'Assemblea stessa; può chiederne la convocazione per la trattazione di singole questioni di interesse per il Consorzio.

7. Fornisce, tramite il suo Presidente, ai Comuni consorziati che ne abbiano fatto richiesta tutte le informazioni ritenute necessarie sull'andamento gestionale del Consorzio.

8. La disciplina delle funzioni proprie del Consiglio di amministrazione e del suo funzionamento è stabilita dal Regolamento.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Art. 39

Convocazione e sedute del Consiglio


1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente o, in sua assenza, dal componente che ne ha avuto la delega, con le stesse modalità stabilite per l'Assemblea.

2. Le sedute sono valide con la presenza di tre componenti e le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, prevalendo il voto del Presidente in caso di parità e non computandosi nel "quorum" chi si astenga.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

4. Le sedute, normalmente, non sono pubbliche; la verbalizzazione delle sedute incombe al Direttore.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





5. Il Presidente o il Consiglio di amministrazione possono far partecipare, per chiarimenti o comunicazioni, alle sedute, persone estranee al collegio; le decisioni vengono comunque prese in assenza degli invitati.

Art. 40

Atti principali ed atti gestionali

1. Sono considerati atti principali del Consiglio di amministrazione le proposte riguardanti:

- a) il piano-programma ed il bilancio pluriennale;
- b) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
- c) il conto consuntivo;
- d) i piani finanziari ed i programmi di interventi, nonché i pareri da rendere ad altri Enti sulle suddette materie;
- e) l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine;
- f) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- g) i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno, esclusi quelli relativi alle locazioni di immobili ed alla provvista di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) le tariffe dei servizi erogati;
- i) la struttura organizzativa e le successive modificazioni;
- l) la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale.

2. Le proposte vengono trasmesse dal Direttore al Presidente dell'Assemblea entro quindici giorni dall'adozione.

3. Al di fuori degli atti suelencati, ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di amministrazione è riservato all'autonomia gestionale dello stesso.

4. Gli atti gestionali del Consiglio di amministrazione sono pubblicati entro trenta giorni dall'adozione mediante affissione nell'albo del Consorzio e contestualmente comunicate in apposito elenco riassuntivo - a cura del Direttore - al Presidente del Consorzio ed agli altri membri dell'Assemblea.

5. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione l'Assemblea, formalmente convocata a' sensi del precedente articolo 23, potrà formulare proprie osservazioni che dovranno essere, a cura del Presidente, comunicate al Presidente del Consiglio di amministrazione; il termine di quindici giorni per la formulazione delle osservazioni ha carattere perentorio, trascorso il quale

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



9



le relative deliberazioni si considerano efficaci ad ogni effetto.

6. Le deliberazioni che presentino un carattere di assoluta urgenza possono - dal Consiglio di amministrazione e sotto la propria responsabilità, a maggioranza assoluta dei componenti assenti - essere dichiarate immediatamente esecutive.

7. Tutte le deliberazioni vengono pubblicate all'albo del Consorzio per quindici giorni.

CAPO 4°: DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 41

Ruolo ed attribuzioni

1. E' Presidente del Consorzio il Presidente del Consiglio di amministrazione; è l'organo di coordinamento, di impulso ed esecutivo del Consorzio.

2. In particolare il Presidente


- a) rappresenta il Consiglio di amministrazione nei rapporti con gli Enti locali, le Autorità regionali e statali, nonché con gli Enti pubblici e con i privati;
- b) rappresenta il Consiglio di amministrazione, lo convoca e lo presiede;
- c) firma gli ordinativi di pagamento, gli atti e la corrispondenza del Consorzio;
- d) vigila sull'andamento gestionale del Consorzio e sull'operato del Direttore;
- e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione (ad esclusione degli atti principali) da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva e comunque entro sessanta giorni dall'adozione, a pena di decadenza;
- g) comunica all'Assemblea le vacanze della carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni, entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o siano venute a sua conoscenza;
- h) segnala all'Assemblea i casi di assenza dei Consiglieri che comportino la decadenza, quando il Consiglio di am-

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

San. No.

Adottato dal Cons. Amm. 1/1/1971

Mar. M.



nistrazione non vi abbia provveduto entro un mese dal loro verificarsi;

- i) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti principali elencati al precedente articolo 40;
- l) attribuisce, a sua discrezione, di volta in volta a uno o più consiglieri, la cura di questioni inerenti l'attività consorziale.

[Handwritten signature]

3. La disciplina delle funzioni proprie del Presidente è stabilita dal Regolamento.

Art. 42

Potere di delega del Presidente



1. Il Presidente delega un componente del Consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Qualora sia assente o impedito anche il delegato, fa le veci del Presidente il componente più anziano di età.

3. Il Presidente può delegare la firma degli ordinativi di pagamento o della corrispondenza ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.

4. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea.

[Handwritten signature]

CAPO 5°: DEL DIRETTORE

Art. 43

Ruolo ed attribuzioni

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale ed è nominato a seguito di pubblico concorso tra candidati muniti dei requisiti stabiliti dal Regolamento.

2. Il Direttore può essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dal Consiglio di amministrazione a voti unanimi e deliberata dall'Assemblea.

[Handwritten signature]



3. L'incarico di Direttore può essere conferito, mediante contratto d'opera, a persona professionalmente qualificata.

4. Il Consiglio di amministrazione può - per ragioni di bilancio - prescindere dalla nomina del Direttore; in tal caso le sue funzioni sono svolte dal Segretario del Consorzio.

5. Il Direttore

- a) interviene, con voto consultivo per esprimere il proprio parere sotto l'aspetto della regolarità tecnica e contabile, alle sedute del Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
- b) formula le proposte del Consiglio di amministrazione nelle materie di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consortile, fornendo all'uopo ogni opportuna notizia o chiarimento;
- c) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- d) cura che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione divengano esecutive e dà ad esse esecuzione;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti e dal Consiglio di amministrazione;
- f) sovrintende all'andamento della gestione consortile e dirige tutto il personale, adottando i provvedimenti di sua competenza;
- g) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità delle attività del Consorzio e per il loro organico sviluppo;
- h) decide le misure disciplinari inferiori alla sospensione in base alle leggi, regolamenti e normative vigenti;
- i) presiede le aste, gli appalti e le licitazioni private;
- l) stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dipendenti del Consorzio (in mancanza, l'incombenza spetta al Presidente del Consorzio);
- m) provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, entro i limiti fissati dal Regolamento, alle spese ed opere da farsi in economia;
- n) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- o) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio;
- p) dà esecuzione ai provvedimenti inerenti allo stato giuridico ed economico del personale, in conformità alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ai contratti collettivi di lavoro, alle leggi ed ai regolamenti;
- q) interviene, personalmente o facendosi rappresentare da

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





altro dipendente del Consorzio, previa procura da conferirsi nei modi di legge, nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transare le controversie.

5. La disciplina delle funzioni proprie del Direttore è stabilita dal Regolamento.

[Handwritten signature]

Art. 44
Posizione del Direttore

1. Il Direttore è nominato per tre anni e può essere confermato dal Consiglio di amministrazione di triennio in triennio.

2. Durante ogni triennio non può essere dimesso se non per giusta causa; i motivi della risoluzione dovranno essere contestati per iscritto dal Presidente del Consorzio, con invito a presentare per iscritto e entro congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue deduzioni.

CAPO 6°: DEI CONTROLLI E DELLA VIGILANZA

Art. 45
Controlli interni

1. Sulla gestione sono istituite forme di controllo interno e cioè:

- a) controllo finanziario per verificare la persistenza dell'equilibrio del bilancio;
- b) controllo economico per verificare la rispondenza, in termini di costi/ricavi, della gestione concreta ai progetti-obiettivo ed ai programmi approvati dall'Assemblea;
- c) controlli di produttività per verificare periodicamente l'impiego ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi del Consorzio.

2. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dall'Assemblea in sede di programma e gli eventuali interventi organizzativi per conseguire i risultati prefissati.

3. Spetta al Direttore programmare operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi parziali e di quello finale assegnato.

4. Qualora si accertino squilibri nella gestione del bilancio

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



dell'esercizio in corso che possano determinare situazioni deficitarie, il Direttore propone immediatamente al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari.

5. Il Regolamento disciplina le modalità d'esercizio e le responsabilità connesse allo svolgimento dei controlli interni.

[Handwritten signature]

Art. 46
Controlli sugli atti


1. Le deliberazioni dell'Assemblea e quelle del Consiglio di amministrazione (o del Presidente in surrogazione per l'urgenza) sono assoggettate a controllo nei termini e con le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'attivazione del controllo eventuale - se prescritto dalla legge - tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di carattere gestionale sono comunicate in elenco riassuntivo, a cura del Direttore, contestualmente alla pubblicazione, al Presidente dell'Assemblea ed agli altri membri dell'Assemblea stessa.

3. Si seguono, anche per il controllo eventuale, le modalità ed i tempi previsti dalla legge.

[Handwritten signature]

Art. 47
Vigilanza e rimedi contro
gli inadempimenti convenzionali



1. La vigilanza sull'attività gestionale del Consorzio è esercitata dai Comuni consorziati.

2. Quando si verifichi l'inadempienza ad uno degli obblighi convenzionali, l'Assemblea, autonomamente o su richiesta del Consiglio di amministrazione, chiede, dopo sessanta giorni dall'accertamento dell'inerzia, l'intervento sostitutivo a norma di legge.

[Handwritten signature]

TITOLO III - CONTABILITA' E FINANZA

CAPO 1°: DELLA GESTIONE

Art. 48

Equilibrio di gestione



1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di economicità ed a parametri di efficacia e di efficienza; ha l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Ogni Comune è tenuto a provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 49
Utili

1. Gli utili netti, accertati dal rendiconto d'esercizio approvato, sono destinati dal Consiglio di amministrazione come segue:

- a) al fondo di riserva;
- b) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
- c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, fino a concorrenza del fabbisogno previsto nei documenti programmatici.

2. L'eventuale eccedenza è devoluta ai Comuni consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

Art. 50
Fonti finanziarie

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma si provvede:

- a) con i fondi all'uso accantonati;
- b) mediante le altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;
- d) con prestiti, anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dai Comuni consorziati.

Art. 51
Fonti ordinarie

1. Il Consorzio consegue i suoi scopi mediante:

- a) i contributi dello Stato, degli altri Enti pubblici e di privati;
- b) il concorso nelle spese da parte dei Comuni consorziati;
- c) tutti gli altri proventi derivanti dall'esercizio del-

l'attività consortile.

9



2. Le spese di esercizio e gestione vengono suddivise fra i Comuni consorziati esclusivamente in ragione del quantitativo d'acqua prelevato complessivamente da ciascun Comune ogni anno, rilevato con le modalità e calcolato alle tariffe stabilite annualmente dall'Assemblea.

[Handwritten signature]

3. Prima della definizione del riparto, ogni Comune è tenuto a corrispondere, a richiesta del Consorzio, congrui acconti.

4. Il ritardo nei pagamenti comporta, con le modalità convenzionali, la mora al saggio dell'interesse legale.

Art. 52
Perdite



1. In caso di perdite di esercizio, oltre ai prelevamenti dal fondo di riserva, i Comuni consorziati, su richiesta del Presidente del Consorzio, devono provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

2. Trova applicazione, in caso di ritardato pagamento, la mora di cui al precedente articolo 51.

3. Quando l'esercizio si sia chiuso in perdita, il Consiglio di amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione consortile.

[Handwritten signature]

Art. 53
Regolamentazione contabile e tesoreria

1. Per la finanza e contabilità si applicano le norme di legge vigenti in materia, nonché, in quanto applicabili, quelle civili e fiscali in tema di inventario, bilanci preventivi, contratti, spese in economia, contabilità, servizio di tesoreria, prospetti dei flussi di cassa, rendiconti di esercizio e quant'altro, come specificato nel Regolamento.

2. Il servizio di cassa è svolto dal Tesoriere; il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio di amministrazione ad un Istituto di credito, in base ad apposita convenzione ed a seguito di

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

licitazione o di trattativa privata.



Art. 54

Bilancio preventivo annuale

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio di amministrazione, entro il 10 ottobre di ogni anno, predispone il bilancio preventivo economico per l'esercizio successivo da proporre all'Assemblea.
3. Il bilancio preventivo è redatto rispettando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati:
 - a) i bilanci relativi alle singole sezioni;
 - b) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio in conformità al piano-programma con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - c) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
 - d) la tabella numerica del personale distinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni e la media di presenze previste nell'anno;
 - e) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa, conforme allo schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro;
 - f) la relazione del Consiglio di amministrazione e del Direttore.

Art. 55

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata triennale; esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.





2. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
3. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

[Handwritten signature]

Art. 56
Conto consuntivo

1. Entro il 31 marzo il Direttore presenta al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il precedente 31 dicembre, informandone il Revisore dei conti.
2. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato per tutti i servizi gestiti dal Consorzio, redatti in conformità dello schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.
4. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il Direttore deve tra l'altro indicare:
 - a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
 - b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti e di eventuali altri fondi;
 - c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
5. Al conto consuntivo consolidato sono allegati:
 - a) i conti economici delle singole sezioni;
 - b) il prospetto dei flussi di cassa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1973, n. 468;
 - c) lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri di liquidità.
6. Il Consiglio di amministrazione esamina entro il 10 aprile il conto e lo trasmette, con una propria relazione (di carattere politico gestionale), entro i cinque giorni successivi al Revisore per la relazione di sua competenza, che deve essere inoltrata, unitamente al conto, al Presidente dell'Assemblea entro il 31

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



maggio.



CAPO 2°: DELLA REVISIONE

Art. 57

Nomina e durata in carica del Revisore

1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale e che non siano parenti od affini, entro il quarto grado, dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica.

2. La candidatura alla carica di Revisore dev'essere corredata da un "curriculum" illustrativo degli specifici titoli e requisiti professionali posseduti.

3. Non può essere nominato Revisore e, se nominato, decade, chi sia legato al Consorzio da un rapporto continuativo di consulenza o da un contratto d'opera, nonché chi sia proprietario, comproprietario o socio illimitatamente responsabile o stipendiato da imprese esercenti lo stesso servizio del Consorzio o da industrie connesse al servizio ovvero aventi stabili rapporti commerciali col Consorzio, nonché chi abbia liti pendenti col Consorzio.

4. Il Revisore dura in carica un triennio ed è rieleggibile per una sola volta.

5. E' revocabile soltanto per inadempienza; la revoca dall'ufficio è deliberata dall'Assemblea, dopo formale contestazione da parte del Presidente del Consorzio degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

6. Il Revisore, quando abbia perso i requisiti di eleggibilità o sia stato cancellato o sospeso dall'albo professionale, decade dalla carica per effetto della pronuncia dell'Assemblea; nella stessa seduta viene eletto il nuovo Revisore.

7. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica, l'Assemblea procede alla sostituzione del Revisore.

Art. 58

Svolgimento delle funzioni



[Handwritten signatures and notes on the right margin, including a signature that appears to be 'Caroli' and another that appears to be 'Alm...']



1. Il Revisore esercita le funzioni a lui demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consiglio di amministrazione ed agli uffici nei modi indicati dal Regolamento.
3. Egli è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale del Consorzio, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese, entrate e/o modifiche patrimoniali.
4. Egli deve riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà consortili o ricevuti dal Consorzio in pegno o cauzione o custodia.
5. Egli è tenuto a presentare all'Assemblea, per il tramite del Consiglio di amministrazione, ogni sei mesi e comunque tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione sull'attività svolta; può altresì presentare rilievi e proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
6. Qualora vengano presentati, da uno o più membri dell'Assemblea, rilievi in ordine a fatti afferenti alla gestione consortile, il Revisore ne riferisce nella prima relazione utile.
7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e può presenziare alla relativa seduta dell'Assemblea.
8. Egli può farsi coadiuvare dai collaboratori, nominati dall'Assemblea su propria proposta, per la stesura della relazione triennale.
9. Il Revisore può essere sentito sia dal Consiglio di amministrazione sia dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione e ad eventuali rilievi mossi all'operato del Consorzio.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TITOLO IV - BENI ED ATTIVITA' NEGOZIALE





Inventario dei beni

1. I beni del Consorzio sono costituiti da quelli conferiti inizialmente in dotazione dai Comuni consorziati ed acquisiti successivamente al patrimonio consortile.
2. I beni sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

[Handwritten signature]

Art. 60
Contratti ed appalti



1. Un apposito regolamento disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.
2. Nello stesso regolamento vengono determinate la natura, i limiti di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

[Handwritten signature]

Art. 61
Convenzioni e concessioni

1. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad Enti locali non consorziati e ad altri soggetti, la propria attività o gestire per conto il servizio, a condizioni di mercato, sulla base di preventivi d'impianto o d'esercizio.
2. Il Consorzio può dare in concessione parti, funzionalmente o territorialmente definite, dei servizi consortili.
3. Le deliberazioni relative sono assunte dall'Assemblea consorziale, col voto favorevole dei due terzi delle quote di partecipazione.

[Handwritten signature]

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE

Art. 62
Uffici e personale

1. Il Consiglio di amministrazione appresta l'organizzazione degli uffici e del personale e cura l'applicazione dei contratti

collettivi di lavoro, fatte salve le funzioni del Direttore, specificatamente indicate nel Regolamento.

2. Detta organizzazione, analiticamente prevista dallo specifico Regolamento, deve essere improntata, per quanto riguarda le articolazioni, a criteri di piena autonomia, di puntuale funzionalità e di economicità di gestione e, per quanto concerne il personale, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La struttura organizzativa dev'essere flessibile, indirizzata ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da raggiungere, aperta agli apporti specialistici esterni, e funzionalmente integrata.

Art. 63

Rapporto di lavoro del personale

1. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella che risulta dalle norme di legge, dai vigenti e futuri contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Associazioni di categoria a cui il Consorzio aderisce, nonché dagli accordi sindacali aziendali.

2. Il Consiglio di amministrazione non può sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione delle conseguenze che ne derivino sul piano finanziario e sul piano delle prestazioni rese agli utenti.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 64

Incompatibilità

1. Non possono essere nominati nè Direttore nè dipendenti del Consorzio i membri dell'Assemblea ed i membri del Consiglio di amministrazione, nè possono essere eletti membri dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione il Direttore o i dipendenti del Consorzio medesimo.

Art. 65

Aspettative, permessi ed indennità

1. Agli amministratori del Consorzio si applicano le stesse disposizioni previste per gli amministratori degli Enti locali per

quanto attiene ad aspettative, permessi ed indennità.

2. Ai dipendenti del Consorzio investiti delle cariche previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, spetta il trattamento economico e giuridico riconosciuto dalla normativa citata e da quella che, in materia, dovesse successivamente essere emanata.

Art. 66
Responsabilità

1. Si applica, in materia di responsabilità, quanto stabilisce l'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per il personale la responsabilità va riferita allo "status" proprio di ciascun dipendente.

TITOLO VII - PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

Art. 67
Albo consorziale

1. Il Consorzio pubblica tutti gli atti e gli avvisi ad un proprio albo, la cui tenuta è affidata alla responsabilità del Direttore.

Art. 68
Trasparenza

1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali dell'Assemblea e degli atti principali del Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 40 del presente Statuto, il Regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti del Consorzio, sulla base di quanto stabilito dalle leggi vigenti, prevedendo, altresì, le modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti primari e secondari e la rappresentazione delle loro esigenze.

2. Copia delle deliberazioni degli organi consortili può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

Art. 69
Informazione agli utenti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1. Per i servizi assegnati in gestione al Consorzio, esso assicura l'informazione agli utenti primari e secondari ed in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione della cultura dell'acqua, garantendo l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità ed alla qualità dei servizi erogati nell'ambito di propria competenza.

2. Il Consorzio assicura che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta.

Art. 70

Partecipazione e promozione

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

2. A tal fine il Consorzio è impegnato a:

- a- promuovere (o, se richiesto, intervenire, se indette da altri, in) assemblee o incontri con associazioni o gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- b- curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisporre sussidi didattici;
- c- realizzare pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.

2. Il Consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di Enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti alla popolazione; i risultati sono comunicati ai Comuni consorziati.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 71

Rinvio generale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di assunzione diretta dei pubblici servizi, nonché alle disposizioni del vigente ordinamento delle autonomie locali, in quanto compatibili con la na-

tura aziendale.



Handwritten signature.

Art. 72
Rinvio speciale

1. Trova, in particolare, applicazione - in quanto compatibile con la natura consortile - il regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti locali, approvato con DPR 4 ottobre 1986, n. 902.

Art. 73
Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto



Handwritten signature.

1. Il presente Statuto, dopo il superamento del prescritto controllo di legittimità, dev'essere pubblicato per 30 giorni negli albi pretori dei Comuni consorziati.

2. Esso entra in vigore il primo giorno successivo alla compiuta pubblicazione suddetta.

Art. 74
Modificazione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea, semprechè non incidano sui rapporti regolati dalla convenzione.

2. Le modificazioni rilevanti o, addirittura, l'abrogazione sono proposte dall'Assemblea e devono essere deliberate dai Comuni consorziati, previa integrazione o sostituzione della convenzione originaria.

Art. 75
Revisione dello Statuto

1. Fatti salvi i necessari adeguamenti di legge, è esclusa ogni revisione prima che sia decorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente con periodicità almeno biennale, l'Assemblea, sulla base di una comunicazione del Presidente del Consorzio, valuta in un'apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie, nonchè la loro adeguatezza in riferimento sia

Handwritten signature.

M



all'evoluzione delle esigenze dei Comuni consorziati e delle rispettive comunità sia alla dinamica del quadro legislativo.

Art. 76
Nuovi Regolamenti

- 1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.
- 2. I regolamenti di cui ai precedenti articoli 38, 41, 43, 45, 53, 58, 60, 62, 68 sono formulati dal Consiglio di amministrazione entro tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 77
Prima adunanza dell'Assemblea
e nomina del nuovo Consiglio di amministrazione

- 1. La prima adunanza dell'Assemblea consorziale viene convocata dal Sindaco di Bettola entro dieci giorni dal 1° gennaio 1993 o dalla successiva data di entrata in vigore del presente Statuto.
- 2. Nella prima seduta l'Assemblea procede a nominare il Consiglio di amministrazione ed a riapprovare il bilancio preventivo varato dall'Assemblea consorziale del preesistente Consorzio.
- 3. L'Assemblea, il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente, nominati dalla nuova Assemblea, durano in carica sino alla tornata generale amministrativa del 1995.
- 4. L'Assemblea dei delegati consorziali, il Consiglio di amministrazione ed il Presidente del preesistente Consorzio restano in carica fino al 31 dicembre 1992 e comunque sino alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto.
- 5. Gli organi del preesistente Consorzio esercitano tutte le funzioni ad essi attribuite dal previgente Statuto, nel rispetto del precedente riparto di quote.

Art. 78
Decorrenza della nuova gestione


- 1. La gestione del rinnovato Consorzio decorrerà dal 1° gennaio

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Circular stamp]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1993 o dalla più ravvicinata decorrenza successiva all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 79

Continuità dei rapporti giuridici ed eventuali successive modificazioni

1. Il Consorzio mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con gli incaricati e gli appaltatori ed in generale i rapporti giuridici in corso.
2. Fatti salvi eventuali atti di perfezionamento relativi all'acquisizione di personale dagli Enti consorziati adibiti in modo esclusivo o prevalente al servizio conferito, il Consorzio continua ad avvalersi degli incaricati del trasformato "Consorzio Acquedotto Val Nure", compreso il Segretario.

Roberto

Carlo

COMUNE DI BETTOLA (Prov. Piacenza)
 Copia conforme all'originale
 Bettola, il 24.07.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE



Alcide

Alcide